



n. 3153/2023

TRIBUNALE ORDINARIO di TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Bruno Casciarri	Presidente
dott.ssa Clarice Di Tullio	Giudice
dott.ssa Petra Uliana	Giudice rel.

sul reclamo promosso ex artt. 55 CCII e 669 *terdecies* c.p.c. depositato da:

, con l'avv.to MARAGNA NICOLA

avverso

il provvedimento di rigetto emesso dal G.D. dott. Lucio Munaro in data 24/5/2023,

letti gli atti, sciogliendo la riserva assunta,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZAha proposto reclamo avverso il provvedimento emesso dal
G.D. in data 24/5/2023 di rigetto della domanda di concessione di misure protettive.

Il ricorrente, premesso

>di aver depositato, unitamente al ricorso per l'accesso ad uno strumento di regolazione
per la crisi con riserva ex art. 44 CCII, la richiesta di conferma delle misure protettive ai
sensi dell'art. 54, comma 2, CCII e che il Tribunale aveva confermato le misure

protettive per il termine di 4 mesi decorrente dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese (quindi dal 25/11/2022 al 25/3/2023);

>di aver depositato, in data 5/4/2023, il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione ex art. 64 bis CCII, chiedendo in tale sede la proroga delle misure protettive ai sensi dell'art. 55, comma 4, CCII;

>con provvedimento del 14/4/2023 il Tribunale aveva rigettato l'istanza di proroga in considerazione della tardività della stessa;

>che non sussistendo in tale momento pericoli di aggressione in via esecutiva da parte dei creditori, la Società non aveva richiesto una nuova concessione di misure protettive, anche al fine di non utilizzare il termine massimo, anche non continuativo, di 12 mesi, previsto dall'art. 8 CCII;

>di aver depositato in data 17/5/2023 istanza urgente per la concessione *ex novo* delle misure protettive ai sensi dell'art. 54, comma 2, primo e secondo periodo CCII e in via subordinata la richiesta di concessione delle misure protettive ai sensi dell'art. 54, comma 2, terzo periodo, in considerazione della sopravvenuta notifica di un atto di precetto avente titolo in un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo dell'importo di euro 143.661,80 oltre interessi emesso a favore di _____ ;

>che con provvedimento del 24/5/2023 il G.D. rigettava entrambe le domande, ritenendo, quando alla prima, che *“La concessione di misure protettive dopo il decorso del termine entro cui andava presentata l'istanza di proroga equivarrebbe evidentemente ad un'illegittima elusione della disciplina del codice di rito in materia di termini e relative proroghe”* e *“2. Con riguardo all'istanza in via subordinata, il relativo petitum coincide con l'effetto proprio delle misure protettive, l'interesse alle quali è generato dall'iniziativa del creditore che intende agire esecutivamente. Sicchè l'impossibilità*



giuridica di accoglimento dell'istanza anche sotto questo profilo si pone negli stessi termini",

ha reclamato il provvedimento, argomentando l'ammissibilità dell'istanza di nuova concessione di misure protettive sulla scorta del disposto dell'art. 8 CCII, che accorda al debitore la facoltà di chiedere le misure per periodi anche non continuativi e, nel merito la fondatezza della domanda stante il concreto *periculum* di aggressione patrimoniale e l'avvento deposito dell'accordo di ristrutturazione.

Il Giudice Relatore ha fissato udienza e il provvedimento è stato notificato, oltre al C.G., anche al creditore _____ srl, rispettando il contraddittorio disciplinato dall'art. 55, comma 2, CCII, in relazione alla domanda formulata in via subordinata ex art. 54, comma 2, terzo periodo, CCII.

Il C.G. ha depositato parere positivo sulla richiesta di misure.

*

Il Tribunale ritiene che le misure protettive possano essere richieste dal debitore anche successivamente allo spirare del termine di efficacia delle misure originariamente confermate ex art. 55, comma 3, CCII, non essendo ostativo l'infruttuoso decorso del termine per la richiesta di proroga.

Dall'art. 55, comma 4, CCII, disposizione che disciplina il procedimento di proroga delle misure protettive, non può desumersi che al debitore sia precluso di poter nuovamente beneficiare delle medesime misure in un secondo momento, per le seguenti ragioni:

- l'art. 55, come reso evidente dalla *rubrica legis*, detta una serie di regole procedurali attinenti alla trattazione delle istanze di misure protettive, di misure cautelari e della proroga, mediante provvedimenti emessi *de plano* o previa instaurazione del contraddittorio. Trattasi di una disposizione di natura prettamente processuale, che non attribuisce diritti o facoltà, ma ne detta la disciplina applicabile. Da questa disposizione, quindi, non è corretto desumere, a



contrario, che il legislatore non abbia attribuito al debitore il diritto di chiedere una nuova applicazione delle misure protettive a termine spirato;

- l'art. 8 CCII prevede che la durata massima delle misure protettive non possa superare il periodo, anche non continuativo di dodici mesi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe. Se ne desume che la tutela possa essere richiesta e concessa con soluzione di continuità, trattandosi di strumento flessibile e temporalmente limitato e così rimettendo al debitore la scelta di quando farne uso. Al debitore è accordata la facoltà di chiedere al Tribunale una nuova concessione di misure, in data successiva alla scadenza delle misure previamente concesse (a differenza della proroga). Il legislatore ha inteso riservare al debitore la decisione di come modulare la richiesta di misure protettive, anche esponendosi al rischio di subire aggressioni patrimoniali nello spazio temporale che va dalla cessazione di una misura protettiva alla successiva;
- la *ratio* della disciplina delle misure protettive, che ha sostituito quella dell'*automatic stay* della legge fallimentare, non è di sanzionare il debitore che non abbia chiesto la proroga della misura protettiva tempestivamente, ma di accordare al debitore uno strumento protettivo flessibile e azionabile in caso di necessità nei limiti temporali dell'art. 8 CCII, così bilanciando gli interessi del debitore con quelli dei creditori.

La richiesta di nuova concessione di misure protettive tipiche può essere presentata fermo restando il limite inderogabile, immanente nell'ordinamento, dell'abuso del diritto e più precisamente, nell'abuso delle prerogative processuali. In particolare è ravvisabile un uso abusivo e distorto delle misure protettive quando la richiesta è volta a realizzare finalità estranee e ulteriori a quelle sottese alle disposizioni regolative di queste peculiari prerogative processuali, quali ad esempio un intento meramente dilatorio.



Nel caso in esame, l'assenza di un uso distorto della richiesta di misure è comprovata dal deposito del piano di ristrutturazione, munito del parere favorevole del C.G. e dall'espressione del parere favorevole del C.G. sulla richiesta di rinnovo delle misure protettive.

Nel caso in esame la richiesta di rinnovo delle misure protettive tipiche di cui all'art. 54, comma 2, periodi primo e secondo, CCII, merita accoglimento, in quanto è superato positivamente il vaglio sulla funzionalità delle misure rispetto al piano e sull'assenza di ingiusti pregiudizi ai diritti delle parti interessate attinte dalle misure.

Il vaglio sulla serietà della richiesta deve ritenersi superato positivamente, solo considerando che il debitore ha depositato il piano di ristrutturazione con il parere favorevole del C.G., non competendo al Tribunale in questo procedimento alcun sindacato di ammissibilità e fattibilità intrinseche, ma di rispetto del canone di buona fede e correttezza nello svolgimento delle interlocuzioni con i creditori.

Il sacrificio che subirebbe _____ srl per non poter azionare il proprio titolo esecutivo è giustificato dalla funzionalità della misura con la procedura concorsuale, dovendosi bilanciare l'interesse del singolo creditore procedente a soddisfare il proprio credito al di fuori della *par condicio creditorum* con l'interesse preminente del debitore e degli altri creditori all'approvazione del piano di ristrutturazione di cui all'art. 64 bis CCII.

Precludere l'iniziativa esecutiva preannunciata da _____ srl a seguito della notifica del precetto per euro 143.661,80, oltre interessi e spese deve ritenersi cruciale ai fini della tenuta del piano e della continuità aziendale, poiché i creditori della SRL possono confidare di essere soddisfatti, nei limiti del piano, dalla prosecuzione diretta dell'attività aziendale, messa in pericolo dall'iniziativa di _____ srl.

D'altro canto _____ srl, nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, non si è costituita per far constare al Tribunale l'ingiustizia del danno che subirebbe nel caso di nuova applicazione della misura.



Conclusivamente, va accolta la domanda formulata in via principale e in accoglimento del reclamo, vanno concesse le misure protettive tipiche di cui all'art. 54, comma 2, periodi 1 e 2, CCII, per quattro mesi.

Nulla sulle spese, posto che il procedimento di concessione della misura tipica non prevede contraddittori necessari, né pare applicabile il generale principio di soccombenza.

p.q.m.

in accoglimento del reclamo concede le misure cautelari tipiche di cui all'art. 54, comma 2, periodo primo e secondo, CCII e per l'effetto

> i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni di SRL e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa;

>le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata;

stabilisce la durata di tali misure in quattro mesi dalla pubblicazione del provvedimento presso il Registro delle imprese.

Nulla sulle spese

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla ricorrente ed al Registro delle imprese.

Così deciso in Treviso, nella camera di consiglio del 15/06/2023

Il Giudice Relatore

Dott.ssa Petra Uliana

Il Presidente

Dott. Bruno Casciarri

